



COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 16/03/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Data: 16/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

L'anno duemilaventuno addì TRENTA del mese di marzo alle ore 15,30, in Manduria a nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

	Presenti	Assenti
PECORARO Gregorio - Sindaco	P	
DINOI Gregorio	P	
MASTROVITO Fabrizio	P	
LAMUSTA Luigia	P	
SAMMARCO Serena	P	
MASSARI Flavio	P	
DE PASQUALE Giovanni	P	
PARISI Antonella	P	
PERRUCCI Gregorio	P	
SCIALPI Filippo	P	
MATINO Michele	P	
CAPOGROSSO Agostino	P	
PESARE Pasquale	P	
PERRUCCI Vito	P	
CASCARANO Luigi	P	
LAMUSTA Pierpaolo	P	
SAMMARCO Domenico	P	
INGROSSO Loredana	P	
GENTILE Gregorio	P	
BULLO Lorenzo	P	
MARIGGIO' Antonio	P	
FERRETTI DE VIRGILIS Francesco	P	
PUGLIA Roberto	P	
BRECCIA Cosimo	P	
DUGGENTO Dario	P	

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, il Consiglio Comunale di Manduria si è riunito tramite collegamento in videoconferenza su piattaforma “Zoom”, secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite in via d'urgenza con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. 15714/2021, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità dei lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “*Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*”.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio n. 60 in data 28.04.1994, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2006 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 09.02.2015;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n.334 del 05/07/1994;
- Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di G C. n. 147 24/08/2020 di approvazione delle scadenze e tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di G C. n. 152 24/08/2020 di approvazione delle scadenze e tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n.7 del 28/01/2021 ad oggetto: *“Regolamento comunale per l'applicazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'art.1, commi 816-847 della L. 27.12.2019 n.160 – Disciplina provvisoria”*;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, secondo cui *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA l'allegata proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTI

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo -Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

DATO ATTO del parere favorevole prot. n.14208 del 17.03.2021 del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera n. 31 del 30.03.2021 e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri Presenti	n.	<u>24</u>
Consiglieri Assenti	n.	<u>1 (Ferretti De Virgilis)</u>
Consiglieri Votanti	n.	<u>20</u>
Voti favorevoli	n.	<u>16</u>
Voti contrari	n.	<u>4 (Bullo, Mariggì, Breccia e Duggento P.)</u>
Astenuti	n.	<u>4 (Ingrosso, Gentile, Sammarco D., Puglia)</u>

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816- 836, composto di n. 62 Articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
4. DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/92 approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio n. 60 in data 28.04.1994, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2006 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 09.02.2015;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n.334 del 05/07/1994;
 - Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di G C. n. 147 24/08/2020 di approvazione delle scadenze e tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di G C. n. 152 24/08/2020 di approvazione delle scadenze e tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).
5. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto alla tassa (TOSAP), all'imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti.
6. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

con il seguente esito di votazione

Consiglieri Presenti	n.	24
Consiglieri Assenti	n.	1 (<i>Ferretti De Virgilis</i>)
Consiglieri Votanti	n.	20
Voti favorevoli	n.	16
Voti contrari	n.	4 (<i>Bullo, Mariggì, Breccia e Duggento P.</i>)
Astenuti	n.	4 (<i>Ingrosso, Gentile, Sammarco D., Puglia</i>)

DELIBERA

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 30/03/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Dott. DINOI GREGORIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Manduria
Provincia di Taranto


**Regolamento per la disciplina del
Canone Unico Patrimoniale**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2021




INDICE

Titolo I	Canone unico patrimoniale	Pag. 1
Capo I°	Disposizioni generali	Pag. 1
Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento	Pag. 1
Art. 2	Gestione del canone unico patrimoniale	Pag. 1
Art. 3	Funzionario responsabile	Pag. 1
Capo II	Occupazioni e concessioni	Pag. 1
Art. 4	Oggetto	Pag. 1
Art. 5	Soggetti obbligati	Pag. 2
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico	Pag. 2
Art. 7	Determinazione della superficie di occupazione	Pag. 2
Art. 8	Criteri di determinazione e calcolo dell'importo del canone	Pag. 3
Art. 9	Classificazione del suolo pubblico	Pag. 3
Art. 10	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	Pag. 4
Art. 11	Occupazioni di emergenza	Pag. 4
Art. 12	Occupazioni con passi carrabili	Pag. 4
Art. 13	Richiesta di occupazione	Pag. 5
Art. 14	Istruttoria della domanda	Pag. 6
Art. 15	Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione – deposito cauzionale – fideiussione	Pag. 6
Art. 16	Rinuncia alla richiesta di occupazione	Pag. 7
Art. 17	Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro	Pag. 7
Art. 18	Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta alla occupazione di spazio pubblico	Pag. 8
Art. 19	Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione	Pag. 8
Art. 20	Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	Pag. 9
Art. 21	Decadenza ed estinzione della concessione	Pag. 9
Art. 22	Occupazioni abusive	Pag. 10
Capo III	AREE MERCATALI	Pag. 11
Art. 23	Disposizioni Generali	Pag. 11
Art. 24	Presupposto del canone	Pag. 11
Art. 25	Soggetto passivo	Pag. 11
Art. 26	Domanda di occupazione e sospensione della concessione	Pag. 11
Art. 27	Determinazione della tariffa del canone nelle aree mercatali	Pag. 11
Art. 28	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	Pag. 12
Art. 29	Classificazione delle strade	Pag. 12
Art. 30	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	Pag. 12
Art. 31	Occupazioni abusive	Pag. 13
Art. 32	Modalità e termini per il pagamento del canone	Pag. 13
Art. 33	Dilazione e sospensione del pagamento - Agevolazioni	Pag. 14
Art. 34	Occupazione di posteggi irregolari	Pag. 14
Titolo II	Pubblicità	Pag. 15
Capo I	Pubblicità e autorizzazioni	Pag. 15
Art. 35	Autorizzazione	Pag. 15
Art. 36	Durata dell'autorizzazione	Pag. 16
Art. 37	Installazione dei mezzi pubblicitari	Pag. 17
Art. 38	Manutenzione e sicurezza	Pag. 17
Art. 39	Limitazioni e divieti	Pag. 18
Art. 40	Limitazioni e divieti per gli impianti 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 definiti come posters	Pag. 19
Art. 41	Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni	Pag. 19
Art. 42	Prescrizioni particolari per i teli pubblicitari su ponteggi	Pag. 19



Art. 43	Pubblicità Varia	Pag. 20
Art. 44	Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati	Pag. 23
Art. 45	Progetti particolari	Pag. 23
Art. 46	Concessioni	Pag. 23
Capo II	Insegne di esercizio, targhe professionali e altri assimilabili	Pag. 24
Art. 47	Tipologie e formati	Pag. 24
Art. 48	Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti	Pag. 25
Art. 49	Modalità di installazione delle targhe professionali	Pag. 26
Art. 50	Presupposto del canone – Forme di pubblicità	Pag. 26
Art. 51	Modalità di applicazione del canone	Pag. 27
Art. 52	Dichiarazione di inizio esposizione mezzi pubblicitari	Pag. 28
Capo III	Affissioni	Pag. 28
Art. 53	Servizio Affissioni	Pag. 28
Art. 54	Affissione manifesti istituzionali e privi di rilevanza economica	Pag. 28
Art. 55	Affissione manifesti commerciali	Pag. 28
Art. 56	Canone sulle pubbliche affissioni	Pag. 28
Art. 57	Istanza di affissione	Pag. 29
Art. 58	Modalità delle affissioni	Pag. 29
Art. 59	Affidamento a terzi dell'espletamento materiale del servizio	Pag. 31
Art. 60	Impianti pubblicitari concessi in uso a terzi	Pag. 31
Titolo III	Norme comuni	Pag. 32
Art. 61	Riduzioni ed Esenzioni	Pag. 32
Art. 62	Pagamento del canone	Pag. 33
Art. 63	Rateizzazione e dilazione di pagamento del canone	Pag. 33
Art. 64	Modalità di dilazione e/o rateizzazione	Pag. 34
Art. 65	Compensazione e rimborsi	Pag. 35
Art. 66	Vigilanza sulle norme legislative e regolamentari	Pag. 35
Art. 67	Indennità e Sanzioni	Pag. 35
Art. 68	Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della Concessione o autorizzazione	Pag. 37
Art. 69	Contenzioso	Pag. 37
Art. 70	Entrata in vigore, norme finali e transitoria	Pag. 37



TITOLO I°
CANONE UNICO PATRIMONIALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, nonché le esposizioni pubblicitarie anche di natura affissionistica compresa l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Manduria.

2. Sono fatti salvi le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 – Gestione del canone unico patrimoniale

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, per la esposizione di manifesti e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di cui al precedente articolo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

Capo II°
OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 4 - Oggetto

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati.

2. Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 5 – Soggetti obbligati

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge n.160/2019 il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusiva, di cui all'art. 21, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art.1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio procede al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.

5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone deve essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità del soggetto obbligato, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 20, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 6 – Occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

c) sono considerate permanenti le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni commerciali aventi durata non inferiore all'anno.

Articolo 7 – Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.

4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati o lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo l'occupazione viene calcolata in ragione della proiezione.

Articolo 8 – Criteri di determinazione e calcolo dell'importo del canone

1. Il canone è commisurato:

a) in base alla classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 9;

b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a mezzo quadrato.

c) alla durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;

d) al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, per il coefficiente relativo alla categoria dell'ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata.

3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria sarà determinata e applicata fino a una capacità, per ciascun serbatoio, non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall'occupazione dello spazio pubblico.

5. Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale delibera la tariffa annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati quelli dell'anno precedente.

Articolo 9 – Classificazione del suolo pubblico

1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie che rispecchiano le 2 microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, tenuto conto della loro importanza in riferimento al contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 48 del 21/04/1994.

2. Ai fini dell'applicazione del canone alle aree mercatali si applica il valore della microzona prevalente.

Art. 10 – Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dal comma 831 dell'art. 1 della L. 160/19 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 800,00.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento.

3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

4. In deroga a quanto previsto dagli artt. 11 e 13 del presente Regolamento, qualora le occupazioni di cui al comma 3 siano effettuate su marciapiede fino ad un massimo di mq 10 di scavo, l'occupazione relativa deve essere contenuta nella misura massima del triplo della superficie di scavo, maggiorata di 20 metri quadri per aree di deposito o manovra mezzi di cantiere; l'occupante è tenuto ad inoltrare al competente ufficio avviso di manomissione, contenente gli elementi indicati nell'art. 13, commi 3, 6 e 7, e attestazione del pagamento in misura forfettaria del relativo canone. L'ufficio competente verifica entro cinque giorni le ragioni di emergenza e/o la superficie massima interessata dall'occupazione, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Qualora le occupazioni di cui al comma 3 siano effettuate per interventi di minima durata su infrastrutture esistenti, mediante l'apertura di chiusini, pozzetti, camerette, cunicoli e /o grate di intercapedini, l'occupante è tenuto ad inoltrare avviso di intervento al competente ufficio.

Art. 11 – Occupazioni di emergenza

1. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta occupazione, anche via fax o con telegramma; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le indennità e le sanzioni, di cui all'art. 67 del presente regolamento, intimando l'immediata liberazione dell'area.

2. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo e il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Art. 12 – Occupazioni con passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I passi carrai c.d. "a raso" non sono quindi soggetti a canone. E' comunque considerato passo carrabile qualunque accesso, carrabile o pedonale, inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, individuati con apposito segnale stradale rilasciato dal Comune e regolarmente autorizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica e del codice della strada.

2. La superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 13 – Richiesta di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini indicati dal Settore competente per materia, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

3. La domanda va redatta in carta legale, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;

f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

5. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione.

6. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

7. Per quanto attiene alle occupazioni di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5, la relativa domanda o avviso di manomissione, oltre a quanto previsto dai rispettivi commi del presente articolo, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezza dell'occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere, secondo i criteri individuati dall'art. 10, comma 3.

Art. 14 – Istruttoria della domanda

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'ufficio competente il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della

domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'Ufficio competente per materia provvede entro i termini stabiliti dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo ovvero, in mancanza, entro i successivi trenta giorni.

5. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

Art. 15 – Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione – deposito cauzionale – fideiussione

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio interessato rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.

2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare:

a) gli elementi identificativi di cui all'art. 13;

b) le specifiche finalità per le quali è concesso l'utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;

c) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;

d) l'indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento.

3. Il Responsabile, entro la data di rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, quando:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

4. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Responsabile del procedimento in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

5. Si prescinde comunque dalla richiesta del deposito cauzionale quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per i quali l'ufficio abbia già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Art. 16 – Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione

del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti pubblici ufficiali.

2. Qualora la comunicazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 17 – Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile.

2. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri o di subconcessione.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dell'art. 4, comma 1 e degli artt. 15 e 24 del presente regolamento.

Art. 18 – Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta alla occupazione di spazio pubblico

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al Settore competente per materia.

2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste per la nuova richiesta almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell'intera durata dell'occupazione.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di

essere dovuto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Art. 19 – Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;

b. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d. versare il canone alle scadenze previste;

e. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

f. di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito degli oneri sostenuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale prestato;

g. di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, eventuali prescrizioni, nonché osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

h. di custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

i. di rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;

j. di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata negli atti di concessione o autorizzazione.

3. Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

4. Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- l'installazione di tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,00 lineari. Tale previsione non si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate;

- le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio sempre nel rispetto dei limiti imposti.

5. La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell'impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere, ove istituito. In mancanza di tale adempimento la concessione decade ex art. 20 e si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 67 del presente Regolamento.

Art. 20 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite P.e.c., raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 21 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nonché la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;

b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;

c) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazio pubblico;

d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine

nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Art. 22 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.

2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni e delle indennità previste dal successivo art. 60, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione o pubblicitari durante la rimozione.

CAPO III° AREE MERCATALI

Art. 23 - Disposizioni Generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

2. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari previste nel Piano di Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del e successive modificazioni e integrazioni;

3. Il mercato contadino di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.

3510 del 20/11/2007 è disciplinato dal presente Capo.

Art. 24 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati.

Art. 25 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art.26 - Domanda di occupazione e sospensione della concessione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche adottato dal Consiglio Comunale.

2. Il Servizio addetto alle attività commerciali, con provvedimento motivato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ex art. 7 della Legge n.241/90 e s.m.i., può modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione. L'adozione dei provvedimenti di modifica o sospensione non comporta la corresponsione da parte del Comune di alcun indennizzo a favore del concessionario.

3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Art.27 - Determinazione della tariffa del canone nelle aree mercatali

1. Con specifici atti esecutivi della Giunta Comunale è determinata l'entità delle tariffe, in relazione al valore economico dell'area, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui al precedente comma assorbono i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. In deroga al disposto ex art. 8, comma 1, nel caso in cui parti delle aree mercatali ricadano su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 28 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Per le occupazioni permanenti che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.

3. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:

a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

b) tipologia dell'occupazione;

c) durata dell'occupazione, fino ad un massimo di 7 ore giornaliere.

5. Qualora in relazione all'orario effettivo della messa in disponibilità dell'area o spazio pubblico la durata complessiva dell'occupazione sia inferiore alle ore 7, il concessionario è comunque tenuto a corrispondere il canone per l'intero arco temporale previsto nell'atto di concessione.

6. La tariffa da applicare è determinata annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 29 – Classificazione delle strade

1. In deroga ad ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare. La classificazione è quella desunta dal Documento Strategico del Commercio in vigore.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. L'elenco delle strade di cui al comma 1 è approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale; l'aggiornamento avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera stessa.

4. in sede di approvazione delle tariffe sono stabilite le tariffe da applicare ad ogni categoria di strada.

Art.30 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate temporanee indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata, che può quindi avere anche durata pluriennale.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

4. L'importo del canone dovuto assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.

Art.31 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 21 del presente Regolamento.

Art. 32 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in unica soluzione qualora l'importo dovuto per l'anno solare in corso sia inferiore o uguale a euro 250,00. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate aventi scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.

2. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.

3. Per le concessioni pluriennali relative a posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. In caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.

5. Per il solo anno 2021, in considerazione dei tempi occorrenti per l'approvazione del presente regolamento e delle tariffe, il termine di pagamento del canone di cui al precedente comma 3 è fissato alla data del 31 maggio 2021 e, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 250,00, lo stesso può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. Per le occupazioni degli "spuntisti" il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

8. Il pagamento del canone relativo al rilascio della concessione giornaliera dei posteggi può essere effettuato anche non nell'immediatezza dell'assegnazione del posteggio, purché avvenga entro e non oltre le ore 18,00 del giorno dell'assegnazione stessa. Nel caso il versamento non risulti registrato entro detto termine, verrà a costituirsi uno stato di morosità ex re ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile per un credito liquido, certo ed esigibile, con conseguente interdizione al rilascio di ulteriori concessioni giornaliere.

9. La Giunta Comunale fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

10. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

Articolo 33 - Dilazione e sospensione del pagamento - Agevolazioni

1. Quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità - quali calamità naturali, epidemie, pandemie, e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale - la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per limitati periodi di tempo non superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi previa deliberazione consiliare, può disporre particolari agevolazioni in favore di titolari di concessioni relative al presente Capo delle quali sia stato sospeso l'utilizzo per motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare tanto il canone, anche con esenzione totale, quanto le modalità di corresponsione dello stesso.

Art. 34 – Occupazione di posteggi irregolari

1. In caso di occupazioni di posteggio effettuate dal concessionario nonostante l'interdizione di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 32 del presente Regolamento, ovvero nel caso di occupazioni realizzate in carenza di concessione o autorizzazione comunale o in difformità della stessa, trova applicazione l'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e l'art. 67 del presente Regolamento.

2. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

4. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, dal D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dal Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285.

6. Alle occupazioni abusive non si applicano le riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento.

Titolo II° PUBBLICITA'

Capo I PUBBLICITA' E AUTORIZZAZIONI

Articolo 35 - Autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette a autorizzazione espressa.

Nei casi, previsti dal presente regolamento, di mezzi non soggetti ad autorizzazione espressa, l'istanza di autorizzazione è sostituita da SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge, ad eccezione delle vetrofanie di misura inferiore al mezzo metro quadro.

La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

La SCIA deve attestare la conformità al Regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore e sul sito Internet del Comune di Manduria. Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo-proroga di cui al successivo comma 11, deve essere corredata dalla documentazione indicata nell'apposito elenco consultabile presso il Settore competente per materia e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 25 impianti.

4. L'autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente Settore.

5. L'autorizzazione è negata in caso di morosità nel pagamento del canone, definitivamente accertata.

6. L'autorizzazione è negata altresì nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.

7. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

8. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto. La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere redatte sull'apposita modulistica da presentare al Settore competente per materia.

9. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice all'Amministrazione comunale allegando la documentazione richiesta.

10. L'autorizzazione ha la durata indicata dal provvedimento autorizzativo in relazione alla tipologia di impianto.

11. Per il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento o dichiarata conforme ad esso, dovrà essere presentata istanza di proroga. L'istanza di proroga, redatta sull'apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, dovrà riportare il numero di autorizzazione, il tipo di impianto ed essere corredata da una fotografia formato cm. 20x30 ad ampia angolazione, riprodotte lo stato attuale dei luoghi ove sono installati gli impianti. All'istanza deve essere allegata copia dell'attestazione di pagamento del canone. La proroga dell'autorizzazione non è concessa se la pubblicità non è conforme alla normativa sopravvenuta. In tal caso si applica la procedura dall'art. 67 del presente regolamento.

12. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.

13. Il richiedente qualora riceva comunicazione di esito favorevole è tenuto, entro il termine di due giorni lavorativi, a presentare la prescritta dichiarazione di pubblicità con allegata la attestazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto, fatta eccezione per le insegne di esercizio per le quali il tempo a disposizione per la dichiarazione di pubblicità è di 90 gg. La presentazione della dichiarazione di pubblicità con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento nei termini sopra indicati, è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

14. Il gestore dell'impianto, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare e di far accettare a chiunque utilizzi quell'impianto, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:

a) dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere);

b) sulla pubblicità dei giochi con vincita in denaro dall'art.28 *ter* e relative "Linee di Indirizzo per la

Comunicazione Commerciale dei giochi con vincita in denaro” del 16/10/2015.

L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

15. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.

16. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.

Articolo 36 – Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata:

- per un periodo di tre anni, rinnovabile alla scadenza per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 53, comma 6 del D.P.R. n. 495 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*. In questo caso l'esposizione si definisce "**permanente**";
- per il periodo più breve indicato dal richiedente, comunque non superiore a 3 mesi, rinnovabile alla scadenza per un massimo di ulteriori 3 mesi. In questo caso l'esposizione si definisce "**temporanea**". Fanno eccezione gli impianti pubblicitari denominati teli pubblicitari su ponteggi che hanno durata limitata al tempo di autorizzazione del ponteggio e gli impianti posti su recinzione di cantiere e ponteggi che hanno la durata del cantiere, nonché le insegne di esercizio.

Articolo 37 – Installazione dei mezzi pubblicitari

1. L'installazione del mezzo pubblicitario di tipo triennale deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. E' fatto obbligo di:

- a. fissare all'impianto apposita targhetta di identificazione riportante gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e del presente regolamento;
- b. mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione;
- c. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica, a seguito di semplice richiesta da parte dal Settore competente per materia.

3. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato, ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 38 – Manutenzione e sicurezza

1. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e di quanto stabilito dal presente regolamento e dal PGI.

6. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizioni di canone.

7. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

Articolo 39 – Limitazioni e divieti

1. Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto, l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:

- a. su suolo pubblico, salvo autorizzazione espressa;
- b. in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
- c. in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;
- d. su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- e. su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5. Tale limite è derogabile:
 - ❖ per gli standardi;
 - ❖ per gli impianti di trasmissione e/o proiezione di immagini quali descritti al successivo articolo 35.
- f. su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";
- g. su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
- h. in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 2 (due) e a distanze inferiori a mt. 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito;
- i. in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
- j. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- k. allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti;
- l. allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada;
- m. lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- n. a meno di 2 (due) mt. da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;
- o. in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati;
- p. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia posti entro un'area

situata ad una distanza inferiore a 50 mt. dal perimetro del bene vincolato, ove non siano previste specifiche zone di rispetto nei provvedimenti statuenti il vincolo e per gli edifici che non occultino la visione del bene sottoposto a vincolo. Sono eccezionalmente consentite le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sociali ed istituzionali promosse dal Comune e dagli enti pubblici territoriali, che si svolgano all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato;

q. nell'ambito, lungo le strade o in prossimità dei beni paesaggistici, salva autorizzazione dell'ufficio preposto alla tutela del vincolo secondo quanto stabilito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

2. Inoltre, l'installazione di targhe su palo è vietata:

- a) in numero superiore a una per palo;
- b) ad un'altezza dalla base inferiore a mt. 2,50 dal suolo e superiore a mt. 6;
- d) sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50.

Art. 40 - Limitazioni e divieti per gli impianti 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 definiti come posters

1. E' vietata l'installazione di più di due impianti adiacenti o contigui, i cui pannelli pubblicitari siano ciascuno di dimensioni pari a mt. 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8. Tale previsione è da intendersi anche per le disposizioni in "verticale" (l'una sopra l'altra). Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, adiacenza e contiguità sono determinati in base al senso di marcia della carreggiata per gli impianti su strada e dal basso verso l'alto per gli impianti posti in verticale. Sono fatte salve le installazioni di impianti già presenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nelle zone classificate di 1^a categoria, così come approvate con Delibera di C.C. n. 48 del 21/04/1994, da intendersi parte integrante del presente Regolamento, tra un impianto e l'altro di dimensioni superiori a mt. 6x3 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 o tra coppie di tali impianti, dovranno essere inderogabilmente fraposti mt. 12 di spazio in senso orizzontale.

3. Nel caso in cui l'impianto sia posto su tetto, nelle zone di 1^a e 2^a categoria non potrà avere un'altezza superiore a mt. 4.

4. Per l'installazione di impianti da mt. 4x3, le indicazioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi valide per un numero di 3 impianti.

5. Per quanto concerne le pareti nude e cieche, oltre alle limitazioni di cui ai commi precedenti, qualora sulle stesse venga richiesta un'autorizzazione per un impianto superiore al formato 6x3, l'autorizzazione sarà concedibile per un solo impianto.

Art. 41 – Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni

1. L'installazione di striscioni è vietata:

- a. in sequenza rettilinea a distanza inferiore a mt. 25 tra uno striscione e l'altro;
- b. ad un'altezza di base inferiore a mt. 3,00 dal suolo;
- c. lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;
- d. se non risponde alle normative in termini di sicurezza.

2. L'installazione di gonfaloni è vietata:

- a. su pali ove sono installate targhe pubblicitarie, cartelli di segnaletica e cavi montanti;
- b. ad un'altezza di base inferiore a mt. 3,00 dal suolo e superiore a mt. 6;
- c. su spartitraffico avente larghezza inferiore a 2 mt.;
- d. lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6

dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo.

3. Fermi restando i divieti previsti, l'installazione di gonfaloni è ammessa:

a. sui pali della pubblica illuminazione nelle posizioni assentite secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di modificare o sospendere in qualunque momento l'efficacia dell'autorizzazione per sopravvenute ragioni tecniche o a tutela della pubblica incolumità e sicurezza.

Art. 42 – Prescrizioni particolari per i teli pubblicitari su ponteggi

1. L'installazione dei teli pubblicitari è consentita solo su ponteggi e recinzioni, per il periodo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori su immobili, monumenti e fontane, alle seguenti condizioni:

a. Nel caso di beni soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e all'interno delle zone classificate di 1^a categoria, qualora la pubblicità sia stata previamente autorizzata dall'autorità preposta al vincolo, il messaggio pubblicitario, costituito da un'unica immagine, non può occupare più del 50% della superficie della facciata di ponteggio interessata.

b. nel caso d'installazioni su beni non compresi nei luoghi individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e al di fuori delle zone di 1^a categoria e degli ambiti particolari, il messaggio non potrà occupare più dell'80% della superficie del ponteggio.

c. sugli edifici sottoposti a qualsiasi tipologia di vincolo la parte restante della superficie occupata dal ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario, dovrà essere ricoperta con una raffigurazione che riproduce l'immobile sottostante attuata con la tecnica del *trompe l'oeil*. Nel caso di edifici o ambito non vincolati la superficie del ponteggio non interessata dal messaggio pubblicitario dovrà comunque essere coperta con un telo di colore chiaro, mantenuto in perfetto stato di decoro e sicurezza nonché alla possibilità di effettuare, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle esposizioni effettuate.

2. Non è consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e recinzioni collocati su immobili, monumenti e fontane su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza.

3. Per tali tipologie di impianti, la durata dell'autorizzazione si intende limitata alla durata del cantiere.

Art. 43 – Pubblicità Varia

1. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

a. Sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art. 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo.

b. In deroga a quanto previsto dal precedente comma è autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.

c. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:

I. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

- II. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- III. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- IV. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- V. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 (tre) rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

d. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, limitatamente a quanto previsto e concesso dal Codice della Strada, sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- I. che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
- II. che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

e. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:

- I. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
- II. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
- III. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

f. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

g. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

h. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.

i. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2. PUBBLICITA' FONICA

a. Nel centro abitato l'uso di apparecchi amplificatori ad uso pubblicitario su veicoli è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali e con le seguenti limitazioni:

- PERIODO NON ESTIVO: dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30;
- PERIODO ESTIVO: dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

b. Durante il periodo di campagna elettorale l'uso di apparecchi amplificatori su mezzi mobili è consentito soltanto per preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

3. VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA' COMMERCIALE

a. Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario, ovvero mediante collocazione in appositi contenitori, ove presenti, o nelle cassette della posta. Sono fatti salvi eventuali motivati provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, già emessi o da emettersi, che dispongano ulteriori e/o maggiori limitazioni all'attività di

volantinaggio.

b. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale cartaceo può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.

c. E' vietata la distribuzione di adesivi e ogni altra forma di volantinaggio resa in difformità ai precedenti punti.

4. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

5. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA TEATRI E CINEMA

Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione:

a. è consentito al gestore, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:

I fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;

II fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);

III il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell'attività esercitata.

b. con gli stessi criteri, è consentita l'installazione di una insegna da parte dei teatri e dei cinema che ne siano privi.

6. PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VETRINE

E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/standards di affittarsi/vendersi compresi.

7. PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE

E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi.

La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

8. PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

a. E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

I lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;

II lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;

III in corrispondenza degli accessi.

b. La superficie di tali impianti non deve superare il 5% dell'area occupata dal parcheggio.

c. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.

9. PUBBLICITÀ DA PARTE DI AZIENDE SERVIZI PUBBLICI

a. Il piano che ogni Azienda di servizi pubblici, ivi comprese le Ferrovie dello Stato, annualmente

redige, concernente la superficie totale di pubblicità gestita direttamente dalle stesse, in considerazione dell'impatto che tale quantità di pubblicità ha sull'immagine cittadina, anche in termini di supporti, tecnologie, ecc., deve preventivamente, e comunque annualmente, essere sottoposto all'Ufficio competente per la sua approvazione.

b. I piani aziendali devono essere coerenti e congruenti agli indirizzi indicati nel presente regolamento e nel Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

c. Per gli spazi indicati dalle Aziende, pur non essendo gli stessi computati nel quantitativo massimo previsto, dovrà essere garantito da parte delle stesse, il pagamento di quanto dovuto al Comune per la superficie complessiva indicata anche se parzialmente utilizzata.

10. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, in deroga ai limiti di cui all'articolo 40 del presente Regolamento, a condizione che:

- siano posizionati nel rispetto dei limiti, di cui alla lettera "d" dell'art. 41 comma 1 riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche; o non occludano le eventuali aperture presenti;
- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

11. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono autorizzabili, in deroga ai limiti di cui all'art. 41 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Art. 44– Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati

1. L'Amministrazione comunale, anche per promuovere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di particolari ambiti territoriali, e nell'intento di incentivare l'innovazione tecnologica, potrà autorizzare impianti pubblicitari innovativi che debbono rispettare, in via primaria, canoni di innovazione e tecnologia avanzata e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Art. 45 – Progetti particolari

1. L'Amministrazione comunale, sempre nell'intento di promuovere il recupero e la riqualificazione di particolari ambiti territoriali, potrà consentire l'installazione di impianti pubblicitari secondo progetti specifici.

Tali progetti devono essere approvati in conformità alle disposizioni vigenti.

2. In tali ambiti, al fine del miglioramento del decoro urbano e dell'impatto visivo, l'Amministrazione comunale utilizzerà in modo parziale le recinzioni di cantiere per l'affissione di manifesti a condizione che le stesse siano:

- realizzate con materiale di pregio;
- illuminate;
- protette con apposite pellicole antigraffiti;
- mantenute in perfetto stato di conservazione per tutta la durata del cantiere.

Art. 46 – Concessioni

1. Il competente Ufficio Comunale può concedere, in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento, la possibilità di installare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari determinati all'atto della concessione, fra quelli consentiti dal presente regolamento, nonché può concedere a terzi l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale a canone determinato secondo valori di mercato.

2. La concessione viene rilasciata di norma a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale, ove già non disciplinata dalla convenzione in corso con il concessionario e fino alla sua scadenza.

3. La concessione comporta:

- a. il pagamento del canone dovuto, maggiorato di un corrispettivo proporzionato al valore d'uso del bene di proprietà comunale;
- b. il rilascio di congruo deposito cauzionale.

4. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione.

5. La concessione è personale e non cedibile. Avrà la durata specificata negli atti di gara e nel provvedimento, in ogni caso non superiore ai tre anni, una sola volta rinnovabili.

6. Nella convenzione di cui al precedente comma 4 è inserita una specifica clausola contrattuale in base alla quale il concessionario è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quegli impianti - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:

a) dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere);

b) sulla pubblicità dei giochi con vincita in denaro dall'art.28 *ter* e relative "Linee di Indirizzo per la Comunicazione Commerciale dei giochi con vincita in denaro" del 16/10/2015.

L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

Capo II

INSEGNE DI ESERCIZIO, TARGHE PROFESSIONALI E ALTRI ASSIMILABILI

Art. 47 – Tipologie e formati

1. Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati), installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della Azienda rappresentata.

2. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a. insegna frontale del tipo monofacciale;
- b. insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
- c. insegna collocata su supporto proprio;
- d. insegna a bandiera.

Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:

- a. avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;
- b. targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 centimetri quadrati installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
- c. standardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidità;
- d. vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
- e. monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche.

4. È consentito presentare unica SCIA per l'installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un'unica attività economica.

In caso contrario occorre presentare SCIA distinte per ognuno degli edifici indicati.

5. L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita da SCIA dell'interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione.

L'installazione oggetto di SCIA è altresì corredata dell'attestazione del pagamento del canone, se dovuto.

L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Art. 48 - Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti

1. L'installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni "paravista", a "mantovana" o a "cappottina" (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell'edificio), anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all'interno della luce della vetrina, è ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio:

- a. nell'apposita fascia portinsegna;
- b. negli spazi all'uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall'amministrazione degli stabili;
- c. nello spazio sopralluce, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;

- d. nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;
- e. sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;
- f. all'interno della vetrina;
- g. sui vani finestra:
 - con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
 - con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
 - con decorazione a pellicola adesiva (vetrofanìa).
- h. su vetrina;
- i. non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all'interno degli androni d'ingresso dei palazzi.

2. L'installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. "a bandiera" è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un'altezza minima da terra di cm. 300, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno.

Lo sviluppo verticale delle insegne non dovrà superare l'altezza di due piani. Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- a. 15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- b. 10 mt. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.

3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.

4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.

5. L'installazione delle insegne di esercizio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui all'articolo 35 del presente regolamento.

6. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci proprio benestare, è autorizzata l'installazione di uno standardo sul paraschegge.

7. E' vietato, a pena di revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

Art. 49 – Modalità di installazione delle targhe professionali

1. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa SCIA al Settore competente per materia e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio:

- a. su facciata dell'edificio dove si esercita l'attività professionale;
- b. su cancellata, nel caso di mancanza di altra posizione idonea.

2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.

3. L'installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui al comma 1.

Art. 50 – Presupposto del canone – Forme di pubblicità

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al canone previsto per le pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al canone sulla pubblicità.

2. Sono rilevanti, per l'applicazione del canone, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica. Tale è da ritenersi lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di conseguire l'ottenimento dell'autorizzazione o concessione ad effettuare la pubblicità, che deve essere previamente richiesta ed ottenuta ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento.

Art. 51 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per il mezzo pubblicitario bifacciale, il canone è calcolato in base alla somma delle singole superfici, con un unico arrotondamento finale della superficie complessiva dell'oggetto.

5. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

6. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.

7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità.

8. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è

assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.

9. Ai fini della determinazione del canone, il calcolo della superficie imponibile deve tenere conto dell'efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di quella occupata da scritte.

10. Qualora la pubblicità di cui agli articoli precedenti venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento.

Art. 52 – Dichiarazione di inizio esposizione mezzi pubblicitari

1. Il soggetto passivo del canone, acquisita la comunicazione di esito favorevole della domanda di effettuazione della pubblicità, è tenuto a presentare al Settore competente per materia apposita dichiarazione, anche cumulativa, con allegata attestazione di pagamento, avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile presso il Settore competente per materia e scaricabile dal sito Internet del Comune di Manduria.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. E' facoltà del Comune individuare con apposito provvedimento i casi nei quali è possibile pervenire a una semplificazione dell'obbligo dichiarativo, anche mediante adozione di idonei strumenti informatici.

Titolo III AFFISSIONI

Capo I° AFFISSIONI

Art. 53 – Servizio Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato con le norme del presente Capo I, è diretto a garantire a cura degli interessati l'affissione, su appositi impianti, di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero l'esposizione, a cura del Comune, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 54 – Affissione manifesti istituzionali e privi di rilevanza economica

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale, di natura sociale, manifesti funebri o comunque prive di natura commerciale, effettuate direttamente dagli interessati per adempiere ad obblighi di legge, nonché le comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse. Per le affissioni di manifesti istituzionali e privi di rilevanza commerciale, è riservato il 10% degli impianti affissionistici presenti sul territorio comunale, così come ripartiti nel Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Art. 55 – Affissione manifesti commerciali

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Comune su istanza di soggetti privati.

Art. 56 – Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio affissioni con finalità economica è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un canone commisurato al numero dei fogli di dimensione fino a cm. 70 x 100 e al periodo di esposizione, risultante dalle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste nel presente regolamento.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone previsto nel comma 1 è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 57 – Istanza di affissione

1. Per l'effettuazione delle affissioni di cui ai precedenti articoli 54 e 55 del presente regolamento gli interessati devono presentare all'Ufficio competente apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del richiedente il servizio (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza o via fax, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione non potrà essere eseguita prima dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio competente.

3. Il pagamento del canone per la esposizione del materiale affissionistico di natura economica deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, ed il relativo versamento deve essere provato all'atto della presentazione della domanda di affissione a cui si riferisce.

4. Al fine di prevenire eventuali possibili messaggi discriminatori diretti o indiretti o elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne, all'atto della commissione l'Ufficio interessato può richiedere al committente di una pubblica affissione la sottoscrizione di una apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:

a) dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere);

b) sulla pubblicità dei giochi con vincita in denaro dall'art.28 *ter* e relative “*Linee di Indirizzo per la Comunicazione Commerciale dei giochi con vincita in denaro*” del 16/10/2015. L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

Art. 58 – Modalità delle affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in apposito registro. Le istanze pervenute per posta o via fax verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. Per le sole affissioni di natura commerciale e per quelle per le quali il canone è corrisposto in misura ridotta, occorre osservare le seguenti prescrizioni:

a. la richiesta di affissione può essere prenotata nei tre mesi precedenti la data prevista per l'esposizione

e deve essere corredata da documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del canone dovuto;

b. per ogni singola campagna pubblicitaria può essere prenotato un quantitativo massimo non superiore ai 50 fogli, formato 70x100, per una durata di esposizione minima di 10 giorni;

c. il messaggio non potrà essere sostituito nel corso dell'affissione programmata nel circuito c.d. volante, eventuali variazioni di messaggio anche parziale darà luogo ad una nuova richiesta, non sostitutiva della precedente.

2. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del relativo Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del canone pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

3. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Comune non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine farà slittare l'affissione sino alla prima data disponibile.

4. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.

5. La durata dell'affissione, decorre dal giorno in cui la stessa è stata completamente eseguita. Una volta eseguita l'affissione, su richiesta del committente, il Comune o l'affidatario nel caso di affidamento a terzi, metterà a disposizione l'elenco delle posizioni e l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite esclusivamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Contestualmente al pagamento del canone dovuto, tali istanze dovranno essere prodotte al Comune nel termine di cinque giorni precedenti la scadenza del periodo prenotato.

7. È possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto per volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e conseguentemente il canone dovuto potrà essere compensato con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata.

8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera alla stregua di qualsiasi altro evento di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, purché la prenotazione sia stata effettuata con sufficiente anticipo.

10. Nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il Comune o l'affidatario è tenuto al rimborso, entro novanta giorni, delle somme versate.

11. Il committente ha facoltà di richiedere l'annullamento della richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l'obbligo, in ogni caso, di corrispondere contestualmente la metà del canone dovuto.

12. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque dolosamente deteriorati; qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione dello stesso, spazi idonei al ripristino. In ogni altro caso il pagamento si intende effettuato a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e fatto salvo per il committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

13. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, il committente può fornire, all'atto dell'invio e della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero

per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime. Allorché si verifichi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi e non si disponga di scorta, l'Ufficio interessato, ne dà comunicazione al richiedente, anche via fax. Il Comune, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di sostituzione non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come quelli forniti in eccedenza, verranno conservati per non più di dieci giorni decorsi i quali verranno eliminati senza ulteriore avviso.

14. Per le affissioni richieste con urgenza ovvero per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione. Le eventuali affissioni da effettuarsi nei giorni prefestivi saranno assoggettate alla maggiorazione del 10 per cento del canone qualora le stesse non siano state richieste con anticipo di almeno 20 giorni lavorativi.

15. Gli Uffici comunali non sono aperti nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne.

16. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti con i contribuenti, l'Ufficio comunale interessato o, in caso di affidamento in concessione, il soggetto affidatario del servizio, espongono, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e mettono a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

17. Eventuali reclami in ordine alle modalità di effettuazione dell'affissione dovranno essere presentati per iscritto al Comune di Manduria entro e non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.

18. La mancata presentazione nei termini del reclamo costituisce accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la rinuncia ad ogni pretesa.

19. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.

20. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 1 anno solare dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dall'Amministrazione comunale, senza alcuna comunicazione.

Art. 59 – Affidamento a terzi dell'espletamento materiale del servizio

1. L'Amministrazione comunale può affidare a terzi la materiale affissione e defissione dei manifesti.

2. Il Comune si riserva le seguenti funzioni:

- controllo dei canoni versati e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata;
- verifica e controllo della tempestiva e regolare affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

Art. 60 – Impianti di affissione concessi in uso a terzi

1. L'Amministrazione comunale può concedere a soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo o la gestione degli impianti affissionistici a fini pubblicitari, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione, l'entità della cauzione ed il corrispettivo annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Il

pagamento del corrispettivo sarà determinato in base alla superficie complessiva degli impianti concessi, calcolata in metri quadrati.

3. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai cinque anni, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Titolo IV° NORME COMUNI

Art. 61 – Riduzioni ed Esenzioni

1. La tariffa di riferimento è ridotta del 30 per cento per tutte le occupazioni effettuate nelle aree del territorio comunale classificate di seconda categoria.

2. La tariffa di riferimento è ridotta del 50%:

a. per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati;

b. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% per i primi 100 mq, i successivi metri quadrati sino a 1.000 metri sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 metri sono conteggiati al 10%;

c. per le occupazioni, le diffusioni di messaggi pubblicitari, e le affissioni eseguite a cura del Comune riguardanti manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, da realizzate da enti e/o associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite;

d. per le occupazioni, le diffusioni di messaggi pubblicitari, e le affissioni eseguite a cura del Comune riguardanti manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose, prive di rilevanza economica, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali o nazionali.

3. In caso di patrocinio o di partecipazione di uno degli enti pubblici di cui alla precedente lettera c) il loro interessamento all'evento deve essere adeguatamente certificato con atto formale dell'Amministrazione interessata. Per gli enti pubblici appartenenti a Stati esteri, la riduzione è applicata solo nel caso in cui esistano norme sovranazionali e interne che prevedano analogo trattamento agevolativo.

4. Sono esenti dal canone:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e. le occupazioni di aree cimiteriali;

f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola;

g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;

h. le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni, fiere, mercatini organizzati dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni locali per la promozione del territorio, da definirsi con atto deliberativo della Giunta Comunale;

i. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei

- negozi ove si effettua la vendita;
- j. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - k. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r. gli annunci funebri in occasione dei funerali, affissi da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi all'uso dedicati, conformemente a quanto convenuto mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali;

Art. 62 – Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, mediante versamento a mezzo di apposito conto corrente di tesoreria del Comune, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Il mancato pagamento del canone entro i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento comporta la decadenza dal provvedimento di autorizzazione o concessione precedentemente rilasciato.

3. L'interessato deve conservare l'autorizzazione o la concessione e la ricevuta comprovante il pagamento eseguito, da esibire su richiesta del personale di vigilanza e controllo del Comune.

Art. 63 – Rateizzazione e dilazione di pagamento del canone

1. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 500,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per l'installazione di impianti

pubblicitari e le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle stesse. La rateizzazione del versamento o ritardato pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e dal precedente art. 62, la concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione di pagamento del canone dovuto, può essere concessa, a richiesta degli interessati, alle persone fisiche o giuridiche che versano in condizioni di obiettiva difficoltà economica, dimostrata, come disciplinato dal successivo art.57; per le persone fisiche, attraverso certificazione ISEE risultante inferiore a € 8.625,00 e per le Società o enti con personalità giuridica mediante esibizione di una Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento.

3. Possono essere concessi, su richiesta del contribuente e prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- ✓ Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- ✓ Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n. 2 rate e pagamento dell'intero debito residuo entro trenta giorni dall'ultima rata non adempiuta.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

5. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 64 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

1. La rateizzazione del debito prevista dal comma 2 dell'art. 63, in deroga ad ogni altra disposizione regolamentare interna, sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- ✓ Fino a € 200,00 nessuna dilazione e/o rateizzazione;
- ✓ Da € 200,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
- ✓ Da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- ✓ Da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- ✓ Da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- ✓ Da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- ✓ Oltre € 11.000,01 fino ad un massimo di 42 rate mensili.

2. Le somme rateizzabili si riferiscono ai canoni relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento, all'importo totale dell'avviso.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

7. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unicamente con l'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 65 – Compensazione e rimborsi

1. Nel caso in cui tra il soggetto tenuto al pagamento del canone ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

2. Il soggetto tenuto al pagamento può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

4. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di rimborso. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente inoltrata.

Art. 66 – Vigilanza sulle norme legislative e regolamentari

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e del presente regolamento.

2. Ferme restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Locale, l'attività di vigilanza è svolta dal Settore competente per materia sull'intero territorio del Comune di Manduria, cui competono funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente regolamento. I compiti di vigilanza potranno essere svolti da personale ausiliario adeguatamente formato ed incaricato a norma di legge.

3. Qualora il servizio di accertamento e riscossione sia affidato in concessione, l'attività di vigilanza di cui al comma 2 è demandata al concessionario affidatario del servizio.

3. Il personale di vigilanza, è tenuto ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, per l'irrogazione delle sanzioni e delle indennità disciplinate dal successivo art. 67 del presente regolamento.

Art. 67 – Indennità e Sanzioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente o in maniera difforme dall'autorizzazione o dalla concessione, l'affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo, effettuata con qualsiasi materiale idoneo al fissaggio, sia in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto sia su impianti di affissione di proprietà comunale e le violazioni di ogni norma del presente Regolamento e dei relativi allegati, sono sottoposte all'applicazione di una indennità pari al canone dovuto maggiorato del 40 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, comprese la esposizione di manifesti effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 689/81.

2. Alle fattispecie disciplinate dal comma primo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità accertate, né superiore al doppio delle stesse, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modd. e int.

3. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo secondo le disposizioni racchiuse nell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere le occupazioni e i mezzi pubblicitari abusivi entro il termine di 3 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero patrimoniale del comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel presente Regolamento, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo, addebitando al trasgressore le spese relative.

4. L'affissione abusiva di manifesti aventi rilevanza economica negli spazi riservati o in altri spazi di manifesti privi di timbratura del Comune comporterà la copertura e/o la rimozione degli stessi.

5. I supporti (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni e relative pertinenze) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi unitamente alla pubblicità. L'ordine di rimozione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

6. Il Comune procede d'ufficio alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi qualora non vi provveda direttamente il trasgressore, con addebito delle spese relative a carico dello stesso e nel caso di affissione a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. Il Comune non risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione.

7. I mezzi abusivi rimossi d'ufficio sono depositati in appositi spazi. Le spese per la rimozione ed il deposito sono quantificate e richieste con atto del Funzionario competente. Il Comune non risponde di eventuali danni né in caso di deterioramento, furto o smarrimento.

8. Tutti i mezzi abusivi, rimossi d'ufficio e depositati in appositi spazi, possono essere tratti in sequestro a garanzia del pagamento del canone, delle indennità, delle sanzioni e di ogni altro eventuale debito, ivi comprese le spese di rimozione, di custodia, di smaltimento e degli interessi maturati. Possono altresì essere sottoposti a confisca, ai sensi della l. 689/81.

9. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta rimozione, su richiesta del responsabile dell'esposizione abusiva potrà essere effettuata la restituzione del mezzo rimosso, a condizione che il responsabile stesso estingua l'intero debito di cui al precedente comma o versi preventivamente congrua cauzione nella misura stabilita nella comunicazione stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, i mezzi rimossi d'ufficio verranno considerati abbandonati. Il Comune ne potrà decidere l'utilizzo o la distruzione ponendo, nel secondo caso, a carico del trasgressore le spese di smaltimento e distruzione.

10. La rimozione delle occupazioni e degli impianti pubblicitari deve avvenire entro le 24 ore successive la data di scadenza dell'autorizzazione o della concessione. In mancanza, si procederà d'ufficio con addebito delle relative spese, oltre l'applicazione delle sanzioni di legge.

11. In caso di installazione e/o esposizione di mezzi pubblicitari abusivi il Comune, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle indennità e delle sanzioni amministrative provvederà ad effettuare la tempestiva copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, anche con scritte "pubblicità abusiva" e/o "pubblicità non autorizzata su impianto abusivo", ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente al recupero delle somme dovute, rifacendosi, ove non possibile altrimenti, anche nei confronti dei committenti del messaggio pubblicitario.

12. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di cui all'art. 664 del codice penale, salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici.

13. Ove il responsabile della occupazione o della esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese nel termine indicato nella richiesta, al debito relativo si applicherà la procedura per la riscossione coattiva.

14. In caso di mancato, parziale o tardivo versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, al canone non corrisposto viene applicata la sanzione del 100 per cento e gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

15. E' in facoltà del trasgressore avvalersi della procedura contenitiva delle sanzioni prevista dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 68 – Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della Concessione o autorizzazione

1. Il Comune, con atto motivato del Funzionario Responsabile, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, i provvedimenti concessori o autorizzatori rilasciati, anche se privi di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea delle concessioni o autorizzazioni per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione o pubblicità, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 69 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le indennità e le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, esenzioni o esclusioni può essere proposto ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria secondo le disposizioni contenute nella legge 689/90, e successive modificazioni.

2. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso previsti dalla legge 689/90.

Art. 70 – Entrata in vigore, norme finali e transitoria

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

3. A partire dal 1° gennaio 2021 è abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.334 del 05/07/1994 e ss.mm.ii., il Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 60 in data 28.04.1994 e ss.mm.ii. Sono

fatte salve le disposizioni riferite alle autorizzazioni rilasciate in vigore dei tributi abrogati e ancora valide alla data del 31 dicembre 2020 e ai relativi obblighi, nonché le disposizioni relative a tutte le attività pendenti (accertamenti, rimborsi, sanzioni, ecc.).

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme della legislazione nazionale e regionale nella materia in oggetto e alle norme regolamentari in materia di Piano generale degli impianti pubblicitari, di commercio su aree pubbliche e occupazione di suolo pubblico con strutture dehors, purché con questi compatibile.



COMUNE DI MANDURIA

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N.13

PARERE sulla **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 11/03/2021 - Bilancio e Programmazione, Tributi e Organizzazione - avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”.**

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di marzo si è riunito virtualmente il Collegio dei Revisori nelle persone di: dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa, Presidente, dott. Antonio Benegiamo e dott.ssa Adalgisa Rosato, Componenti, per esaminare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11/03/2021 ed allegato Regolamento, ricevuta mediante pec in data 16/03/2021 e 17/03/2021.

L'Organo di Revisione,

visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 resi sulla proposta dal Responsabile di Area dott. Leonardo Franzoso in data 16.03.2021;

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 reso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Leonardo Franzoso in data 16.03.2021;

richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b) n. 7 che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e*

progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

premessso

- che la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 816 a 847 ha istituito a decorrere dall'anno 2021 - il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - in sostituzione di : la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il comma 821, del predetto art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

visto che l'Ente ha già istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'art. 53 L.388/2000;

visto che l'Ente ha già dettato una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppresse, salvo successivo congruaggio;

preso altresì atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021;

visto che l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che *“il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”;*

visto l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con*

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

visto che si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2021 in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai previgenti Regolamenti e delibere Tariffe, fatte salve le disposizioni riferite alle autorizzazioni rilasciate in vigore dei tributi abrogati e ai relativi obblighi, nonché le disposizioni relative a tutte le attività pendenti (accertamenti, rimborsi, sanzioni);

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11/03/2021 - Bilancio e Programmazione, Tributi e Organizzazione - avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”;

visto l'allegato Regolamento composto di n.70 articoli raggruppati come segue:

Titolo I° CANONE UNICO PATRIMONIALE

- Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
- Capo II° OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
- CAPO III° AREE MERCATALI

Titolo II° PUBBLICITA'

- Capo I PUBBLICITA' E AUTORIZZAZIONI
- Capo II INSEGNE DI ESERCIZIO, TARGHE PROFESSIONALI E ALTRI ASSIMILABILI

Titolo III° AFFISSIONI

- Capo I° AFFISSIONI

Titolo IV° NORME COMUNI

visti i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del C.N.D.C.E.C.;

accertata la coerenza del Regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

preso atto del rispetto dei principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 resi sulla proposta dal Responsabile di Area dott. Leonardo Franzoso in data 16.03.2021;

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 reso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Leonardo Franzoso in data 16.03.2021;

Raccomandando, a norma del comma 844 dell'art. 1 della L. 160/2019, (*“gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice”*), che la riscossione del canone avvenga unicamente utilizzando la piattaforma “Pagopa”;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 25 del 11/03/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021" ed allegato Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, 17/03/2021.

Il Collegio dei Revisori:

dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa (Presidente)

Firmato digitalmente da:FONTANAROSA FILOMENA ANGELA
Data:17/03/2021 21:00:09

dott. Antonio Benegiamo (Componente)

Firmato digitalmente da: Antonio Benegiamo
Data: 17/03/2021 20:54:46

dott.ssa Adalgisa Rosato (Componente)



Firmato
digitalmente da
ROSATO
ADALGISA
C: IT



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 30/03/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Manduria, Lì 01/04/2021

FIRMATO

IL Segretario Generale
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 30/03/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Li, 01/04/2021

FIRMATO
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COSIMO CAMPEGGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).